

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 05/08/2026, ore 15:00

Atto n. 2026/14

Presenti:

Stefano Begotti, Presidente
Adriano Cattaneo, Consigliere
Simona Pasquali, Consigliere
Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assenti:

Daniele Trevenzoli, Consigliere

Assistono il Direttore Giulio Biroli, che ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto funge da segretario verbalizzante, e il Funzionario E.Q. Giovanni Balzanelli.

Oggetto: Determinazioni in ordine all'adeguamento annuale delle tariffe dei servizi TPL per l'anno 2026.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 7, comma 13, punto c) della l.r. n. 6/2012 stabilisce che, *"...Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, le agenzie costituiscono lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, e svolgono le funzioni ed i compiti di seguito indicati:*

c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all'art. 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione";

- ✓ che ai sensi dell'art. 44 della citata l.r. n. 6/2012 Regione Lombardia ha adottato il Regolamento regionale 10/06/2014 n. 4 *"Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico"* il quale disciplina, *"...i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del nuovo sistema tariffario integrato regionale..."* nonché *"...le modalità di adeguamento delle tariffe che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e della qualità del servizio, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a)..."*;
- ✓ l'art. 10 comma 1 lett. f) dello Statuto dell'Agenzia, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza sull'adeguamento annuale delle tariffe.

VISTA la deliberazione 13/07/2026 n. XII/6477 con la quale la Giunta regionale ha definito l'adeguamento delle tariffe di competenza regionale per l'anno 2026 (λ_{2026}) pari a +2,032% per il TPL e +4,064% per i servizi ferroviari ed ha stabilito che gli Enti Regolatori:

- *adottino i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2026 da applicare ai sistemi tariffari di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal Reg CE n. 1370/2007;*
- *limitatamente alle Agenzie per il TPL, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo «lo viaggio – Trenocitta», applicando i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 1204/2010;*
- *limitatamente all'Agenzia per il TPL del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia*;
- *definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione «lo viaggio in famiglia – abbonamenti», applicando i criteri stabiliti nella d.g.r. n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;*

- *eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;*
- *individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2027 e li trasmettano a Regione Lombardia contestualmente ai provvedimenti adottati in materia di adeguamento delle tariffe 2026, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata.*

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia:

- ✓ con deliberazione 11/07/2025 n. 2025/14, ha stabilito di rinviare all'adeguamento 2026 l'applicazione degli adeguamenti 2024 e 2025 delle tariffe di propria competenza;
- ✓ avvalendosi della facoltà di cui al comma 5 bis dell'art. 44 sopra citato, come vigente alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 26, c. 2 del regolamento regionale n. 4/2014, non ha individuato i parametri e gli obiettivi di qualità e quantità necessari per l'applicazione dell'algoritmo di cui all'art. 26 c. 4 del medesimo regolamento, con cui calcolare la percentuale di adeguamento nei termini prescritti dal regolamento stesso per gli anni 2024, 2025 e 2026.

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra citati, di applicare le percentuali di adeguamento determinate da Regione Lombardia per le annualità 2024 (+0,175%), 2025 (+0,158%) e 2026 (+2,032%), il cui valore cumulato è pari a 2,372%;

RITENUTO altresì di avvalersi della facoltà transitoria introdotta dall'art. 67, c. septies 1 della l. r. n. 6/2012, ovvero:

- ✓ di derogare alle disposizioni dell'art. 36, c. 5 del citato regolamento regionale n. 4/2014 per consentire ai gestori l'introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei diversi titoli di viaggio, tenuto conto delle differenti categorie di utenti nonché della mutata frequenza dei loro spostamenti, allo scopo di modulare l'adeguamento tariffario in relazione alle esigenze emerse nel territorio ed a specifici obiettivi di mobilità.
- ✓ di stabilire che tali incrementi tariffari possono essere differenziati in relazione alle singole tipologie di titolo di viaggio e sono, in ogni caso, consentiti sino al doppio della percentuale di adeguamento tariffario determinata per il corrente anno. Gli stessi incrementi tariffari devono essere stimati in modo tale da determinare comunque un monte introiti complessivo atteso pari a quello risultante

dall'applicazione della percentuale di adeguamento definita dagli enti regolatori in conformità all'articolo 26 del regolamento regionale n. 4/2014;

DATO ATTO che nell'ambito della normale attività di vigilanza sui servizi TPL di competenza gli uffici hanno effettuato anche le verifiche sulla rete di vendita di cui all'art. 30 c. 3 lett. b) e c) del Regolamento e che nessuna segnalazione o reclamo in merito alla funzionalità della rete prevista dagli impegni contrattuali vigenti è pervenuta nel corso dell'ultimo anno all'Agenzia;

VISTI:

- ✓ il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267", ed in particolare gli articoli 42 e 48 in ordine alla competenza dell'organo deliberante;
- ✓ i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

- 1) Di stabilire nella misura del +2,372% la percentuale di adeguamento ordinario delle tariffe dei servizi TPL di bacino per il corrente anno.
- 2) Di dare atto, pertanto, che a decorrere dal 1° settembre 2026 le tariffe dei servizi TPL di bacino aumenteranno mediamente del 2,372%, fatto salvo quanto stabilito ai punti successivi.
- 3) Di avvalersi della facoltà transitoria introdotta dall'art. 67, c. septies 1 della l. r. n. 6/2012, ovvero di derogare alle disposizioni dell'art. 36, c. 5 del citato regolamento regionale n. 4/2014 allo scopo di consentire ai gestori l'introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei diversi titoli di viaggio, tenuto conto delle differenti categorie di utenti nonché della mutata frequenza dei loro spostamenti.
- 4) Parimenti di stabilire che gli incrementi tariffari di cui ai punti precedenti possono essere differenziati in relazione alle singole tipologie di titolo di viaggio e sono, in ogni caso, consentiti sino al doppio della percentuale di adeguamento tariffario determinata per il corrente anno. Gli stessi incrementi tariffari devono essere stimati in modo tale da determinare comunque un monte introiti complessivo atteso pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di adeguamento definita da

questo ente regolatore in conformità all'articolo 26 del regolamento regionale n. 4/2014.

- 5) Di demandare al Direttore la puntuale approvazione, con proprio provvedimento, degli importi tariffari per ciascun titolo di viaggio e zona tariffaria, nonché la verifica del rispetto delle condizioni limitative di cui al punto 4).
- 6) Di rinviare ad un successivo atto l'approvazione degli indicatori e obiettivi per l'adeguamento tariffario 2027, previo esame nella Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (CLTP).
- 7) Di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia e ai gestori dei servizi automobilistici e ferroviari del bacino, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Giulio Birolì

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Stefano Begotti